

STATUTO
Fondazione Internazionale Padre Kolbe – ETS
PREAMBOLO

La Vision

Uno sguardo nuovo sul contesto sociale, ecclesiale e mondiale ci invita a incarnare lo spirito profetico del Vangelo sull'esempio di Maria, per essere con lei e come lei tenda di Dio in mezzo agli uomini.

Le sfide attuali che l'umanità affronta richiedono una presenza e un agire creativo, costruttivo, inclusivo e la capacità di allargare lo sguardo oltre i confini geografici e culturali del proprio Paese per abbracciare le realtà che interpellano il mondo intero nella consapevolezza che siamo tutti fratelli e che la diversità sia una grande ricchezza da valorizzare e tutelare.

Accoglienza e ascolto, vicinanza e prossimità, prendersi cura e solidarietà accompagnamento e formazione vogliono essere lo stile della nostra presenza e del nostro operare nei vari luoghi e situazioni della nostra missione.

La Mission

La "Fondazione Internazionale Padre Kolbe - ETS" nasce in Italia per volere delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe.

La Fondazione nasce come strumento operativo principale per sostenere i progetti e le opere delle Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe presenti in Europa, America Latina, America del Nord e Africa secondo il carisma dell'Istituto. Il carisma attinge alla passione missionaria di san Massimiliano Kolbe che nell'affidamento a Maria ha trovato la via per la felicità e lo slancio per una missione d'amore senza confini fino al dono di sé. Egli ha lasciato alla chiesa e al mondo l'eredità della sua ricchezza umana e spirituale con la testimonianza della sua vita sigillata con il martirio d'amore. San Massimiliano, infatti, nel 1941 ha offerto la sua vita per salvare un padre di famiglia prigioniero con lui nel campo di concentramento di Auschwitz.

La Fondazione opera in collaborazione con la Direzione Generale dell'Istituto delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe, in connessione con le sue missioni sparse nel mondo e in uno stile di condivisione del carisma tra missionarie e laici.

Nell'istituire la Fondazione Internazionale Padre Kolbe - ETS, le si attribuisce come missione quella di realizzare, partecipare, sostenere e promuovere i progetti di promozione umana, azione educativa, formazione e accompagnamento spirituale e personale di bambini, giovani, donne, famiglie, per favorire la loro crescita e lo sviluppo delle proprie capacità per un futuro di speranza e di impegno responsabile nella società con e per gli altri.

Art. 1

Costituzione, sede

1.1. È corrente una fondazione denominata "Fondazione Internazionale Padre Kolbe - ETS", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.

La Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

1.2. La Fondazione ha durata illimitata.

1.3. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate

1.4. La Fondazione ha sede in Sasso Marconi (BO), frazione Borgonuovo di Pontecchio; con delibera del Consiglio di amministrazione la sede potrà essere trasferita altrove in Italia e potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 2

Scopi

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, nella coerenza con il carisma fondazionale delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe.

2.2. La Fondazione si propone di preservare e ravvivare nel tempo presente il carisma delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe, in continuità con le proprie finalità missionarie e pedagogiche e con lo stile di condivisione del carisma tra missionarie e laici. Lo scopo della Fondazione si esplica in iniziative proprie e nel sostegno a iniziative promosse da istituzioni di educazione, istruzione e formazione, singole o in rete, che abbiano carattere apostolico e di promozione umana per la crescita del Bene Comune.

Art. 3

Attività

3.1. La Fondazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, conformi ai valori costituzionali, mediante lo svolgimento delle seguenti **attività di interesse generale** ai sensi dell'art 5 del D.Lgs 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017 (lett. i);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 125/2014 e successive modificazioni (lett. n);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r)
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016 n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017 (lett. u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v).

3.2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, a titolo esemplificativo, potrà:

- a) istituire o gestire direttamente o indirettamente centri medici, scuole, centri di formazione umana, spirituale, professionale che contribuiscano al miglioramento delle prospettive di vita delle stesse popolazioni anche in situazioni di disagio;
- b) promuovere studi, ricerche ed analisi diretta alla creazione di progetti attinenti al proprio scopo, da realizzarsi anche con il coinvolgimento di enti pubblici e/o privati;
- c) curare l'istruzione, la formazione umana e professionale con attuazione di progetti umanitari, emergenze, lotta alla povertà e di sviluppo;
- d) curare l'informazione e la divulgazione al pubblico dei risultati conseguiti, anche mediante diffusione di stampati e di pubblicazioni, nonché produzione di materiali multimediali;
- e) cooperare con altri gruppi o associazioni con scopi analoghi od affini.

La Fondazione potrà svolgere altre **attività strumentali e accessorie** connesse al raggiungimento dei propri scopi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) istituire e/o partecipare ad Enti di qualsiasi natura;
- b) stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi genere sempre che sia ritenuto utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi della Fondazione tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, anche prestando garanzie, la locazione, il comodato, l'acquisto di proprietà o del diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti Pubblici o Privati;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'art. 2 del presente statuto;
- e) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione di organismi anzidetti;
- g) promuovere, partecipare, sostenere o organizzare manifestazioni, convegni, incontri, corsi di formazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- h) istituire premi, borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, e della loro diffusione a mezzo internet e/o strumenti digitali.

Art. 4

Attività diverse e raccolta fondi

4.1. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017, **attività diverse** da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 del D.lgs 117/2017 ed all'art. 3.2 del presente Statuto purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio di Amministrazione.

4.2. La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D. Lgs 117/2017.

Art. 5

Membri della Fondazione

5.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti.

5.2. Possono divenire **Partecipanti Sostenitori** le persone fisiche, anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al patrimonio della Fondazione mediante un contributo in denaro o con il conferimento di beni materiali o immateriali, o servizi, nelle forme e nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

5.3. Possono ottenere la qualifica di **Partecipanti** le persone fisiche, anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero altresì tramite lo svolgimento di un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali in favore della Fondazione.

5.4. L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori avviene, previa domanda degli interessati rivolta in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del medesimo organo assunta a maggioranza dei suoi membri; la delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti. Ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 117/2017, è escluso l'obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto e con esclusione della possibilità per l'interessato di domandare la pronuncia dell'organo assembleare di cui all'art. 12 del presente Statuto.

5.5. L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori deve essere preceduta dall'espreso impegno, manifestato da parte dei soggetti aspiranti, al rispetto delle norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione.

La qualifica di Partecipante e di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale i medesimi soggetti risultino essere in regola con il versamento del contributo di partecipazione, in qualunque forma versato.

5.6. I Partecipanti ed i Partecipanti Sostenitori hanno pari diritti.

Art. 6

Esclusione e recesso

6.1. Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti Sostenitori

e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborare con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Sostenitori ed i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 7

Organi della Fondazione

7.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vice Presidente, di membro dell'Assemblea dei Membri della Fondazione sono gratuite, salvi i rimborsi spese sostenute e documentate.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione: composizione, durata e sostituzione dei membri

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, per decisione della Direttrice Generale dell'Istituto delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) quattro o cinque membri (a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia di sette o nove membri) nominati dalla Direttrice Generale dell'Istituto delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe;
- b) tre o quattro membri (a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia di sette o nove membri) nominati dalla Assemblea dei Membri della Fondazione.

In mancanza di Partecipanti e di Partecipanti Sostenitori ovvero in mancanza di nomina dei membri da parte dell'Assemblea dei Membri della Fondazione, tutti i membri mancanti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dalla Direttrice Generale dell'Istituto delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe.

8.2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti, preferibilmente, tra persone con significative esperienza e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione, nonché dell'associazionismo, del volontariato e della promozione della

cultura e pratica del dono e che abbiano competenze utili al perseguimento delle finalità dell'ente.

8.3. Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.; non sono, inoltre, nominabili coloro che aderiscono o ricoprono incarichi all'interno di altri enti da cui possa derivare un conflitto di interessi, nè sono nominabili dipendenti della Fondazione o membri di altri organi della Fondazione.

8.4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

8.5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione dalla carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, acquisiti i nominativi dalla Direttrice Generale dell'Istituto delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe o dalla Assemblea dei Membri della Fondazione a seconda di quale sia il consigliere precedente che ha rinunciato, sia morto, decaduto o escluso, alla cooptazione entro 30 (trenta) giorni di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

8.6. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione. Il Presidente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento comunica ai soggetti a cui compete, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.

La ricostituzione del nuovo consiglio deve essere effettuata, a norma dell'art. 8 del presente Statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente; in ogni caso, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione: funzioni

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

In particolare:

- a) stabilisce le linee generali annuali e pluriennali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- b) approva il bilancio di previsione, le eventuali modifiche in corso d'anno ed il bilancio consuntivo;
- c) approva il regolamento della Fondazione;
- d) delega specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati;
- e) nomina, se ritenuto necessario, il Direttore, determinandone compiti, deleghe, qualifica, compenso e natura dell'incarico;
- f) nomina, eventualmente, al suo interno, i membri del Comitato Esecutivo di Gestione, determinandone compiti e deleghe;
- g) costituisce, avvalendosi di persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa sono ritenute competenti per particolari questioni, specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio;
- h) delibera l'ammissione di Partecipanti Sostenitori e di Partecipanti e determina, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo alla Fondazione;
- i) dispone il più conveniente impiego delle risorse;
- j) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, quote e contributi nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e mobili di cui all'articolo 4 e sulla destinazione degli stessi o delle somme ricavate;
- k) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della Fondazione, inclusi gli investimenti connessi;
- l) delibera in ordine all'assunzione di finanziamenti, mutui, ipoteche, impegni o vincoli di altro genere sui beni della Fondazione;
- m) delibera in ordine alla concessione di prestiti, fidi o altre forme di garanzia a favore di terzi;
- n) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- o) delibera su assunzioni e licenziamenti;
- p) discute ed approva con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri le modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione e sulla estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dello Statuto;
- q) svolge tutti gli altri compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione: funzionamento

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, nonché della data, ora e luogo fissati per l'adunanza, da inviare al domicilio di ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo e/o Revisore con lettera raccomandata e/o PEC, fax e/o e-mail, ovvero

altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo prevedere, in caso di urgenza, termini più brevi.

In caso di riunione in forma **totalitaria**, il Consiglio di Amministrazione delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno.

10.2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, almeno quattro volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di due membri del Consiglio di Amministrazione.

10.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove espressamente previsto nell'avviso di convocazione, potranno tenersi per teleconferenza o per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

10.4. All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente. In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente ed in caso di assenza quest'ultimo dal consigliere più anziano.

10.5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i membri dell'Organo di Controllo; se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza possono essere invitati il Direttore (se nominato), nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni.

10.6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; quando alle sedute del Consiglio di Amministrazione sia presente un numero pari di membri, nel caso di votazioni in cui non vi sia una maggioranza per parità di pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Presidente della Fondazione

11.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Direttrice Generale dell'Istituto delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

11.2. Dura in carica 3 (tre) anni, scade insieme al Consiglio di Amministrazione, ovvero all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e può essere immediatamente rinominato.

11.3. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi;
- esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede senza diritto di voto alla Assemblea dei Membri della Fondazione.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i componenti del Consiglio di Amministrazione anche un Vice Presidente, con il compito di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 12

Assemblea dei Membri della Fondazione

12.1. L'assemblea dei Membri della Fondazione è costituita dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori.

La qualifica di Partecipante o Partecipante Sostenitore è attestata dall'iscrizione nell'apposito registro conservato presso la sede amministrativa della Fondazione, tenuto in forma digitale.

12.2. L'assemblea dei Membri della Fondazione è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di ottobre, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire.

La convocazione dell'assemblea può essere altresì richiesta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero da un decimo dei componenti dell'assemblea medesima.

12.3. L'assemblea dei Membri della Fondazione è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.

12.4. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno e deve essere inviata ai Partecipanti e ai

Partecipanti Sostenitori, ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo e/o al Revisore a mezzo e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, nei casi di motivata urgenza tale termine è ridotto a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione eventualmente può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà tenersi in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

12.5. L'Assemblea dei Membri della Fondazione è organo di natura deliberativa e consultiva, decide a maggioranza dei presenti e ad essa compete:

- esaminare i programmi e gli obiettivi della Fondazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;
- predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- fornire indicazioni, con valore consultivo, circa la partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti che abbiano finalità ed obiettivi compatibili con quelli della Fondazione;
- formulare proposte circa i criteri e/o le modifiche a quelli esistenti per l'ammissione di nuovi Partecipanti Sostenitori e/o Partecipanti;
- eleggere tre o quattro componenti del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'articolo 8.1. b) dello statuto;
- formulare proposte in ordine al contenuto dei regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

12.6. Per l'elezione e nomina del Consiglio di Amministrazione il voto viene espresso a scrutinio segreto anche con ricorso a votazione elettronica.

Mentre per tutte le altre votazioni il voto è espresso per alzata di mano, a meno che su uno specifico argomento all'ordine del giorno venga richiesto il voto segreto. In tal caso la richiesta di voto segreto va inoltrata da almeno un decimo dei partecipanti e indirizzata al Presidente quattro giorni prima della convocazione dell'assemblea al fine di permettere la predisposizione delle schede ovvero della piattaforma elettronica come ai commi successivi.

12.7. Nel caso di adunanza a distanza nella forma di audio/video conferenza su piattaforme digitali si può fare ricorso alla votazione elettronica on line, o e-voting, attraverso piattaforme informatiche certificate che abbiano standard di sicurezza adeguati e nel rispetto dei principi di segretezza e di libertà di partecipazione prevista per le elezioni.

12.8. Nel caso di adunanza in presenza per le votazioni si potrà procedere alternativamente:

- mediante schede cartacee: la votazione avviene con la consegna agli aventi diritto di schede prestampate, il cui spoglio sarà effettuato da appositi scrutatori nominati in sede dell'Assemblea dal Presidente della Fondazione e scelti tra gli intervenuti.
- mediante votazione elettronica: la votazione si svolge attraverso piattaforme informatiche - come nel precedente comma - in modo da assicurare la partecipazione al voto di tutti i presenti tramite i propri dispositivi in loco.

12.9. Per l'utilizzo di piattaforme informatiche il Presidente della Fondazione può preventivamente chiedere l'ausilio di un tecnico esperto per l'utilizzo degli strumenti garantendo l'assistenza tecnica ai votanti.

12.10. La disciplina delle votazioni, comprese le procedure per la presentazione e l'ammissione delle candidature, è definita da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Membri a maggioranza.

Art. 13.

Organo di Controllo

13.1. L'Organo di Controllo è nominato dalla Direttrice Generale dell'Istituto delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe, che ne stabilisce anche il compenso, e può avere composizione monocratica o collegiale; nella seconda ipotesi è costituito da 3 (tre) membri (il Presidente e due revisori effettivi), nonché da due revisori supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e almeno uno dei componenti dovrà essere scelto tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.

13.2. La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro organo della Fondazione, nonché con il ruolo di dipendente, volontario e con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione.

Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

13.3. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica 3 (tre) anni sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente dell'Organo di Controllo collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età. La Direttrice Generale dell'Istituto delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ovvero, in caso di Organo di Controllo monocratico, alla nomina di un nuovo soggetto. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

13.4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

In particolare: redige relazioni sul bilancio di esercizio (o sul rendiconto per cassa o sul bilancio sociale) e sui risultati di gestione; può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili ed in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo; può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare da apposito registro.

13.5. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio

sociale - ove dovuto - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

13.6. L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.Lgs. 117/201, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.7. L'Organo di Controllo collegiale è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo.

Le sue deliberazioni (in caso di composizione collegiale) sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo collegiale che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso, hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).

Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed un altro componente dell'Organo di Controllo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità per gli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

13.8. I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.9. La Direttrice Generale dell'Istituto delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe, valutate la complessità dell'attività svolta, le responsabilità assunte e le risorse economiche della Fondazione, delibera l'attribuzione di un compenso per l'intera durata del mandato ai membri dell'Organo di Controllo, sia esso monocratico o collegiale.

13.10. Qualora l'Organo di Controllo eserciti anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, il compenso per tale attività sarà specificamente determinato dalla Direttrice Generale dell'Istituto delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe, tenendo conto delle tariffe professionali e della complessità dell'incarico di revisione.

Art. 14.

Revisione legale dei conti

14.1. La Direttrice Generale dell'Istituto delle Missionarie dell'Immacolata - Padre Kolbe, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs 117/2017, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Volontari

15.1. La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

15.2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

15.4. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art. 16 Patrimonio

16.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori Promotori e dai Partecipanti Fondatori in denaro o altri beni mobili o immobili. E' formato inoltre da qualunque altro bene o utilità economica che pervenga in proprietà anche superficiale della Fondazione privo di destinazione particolare.

16.2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzati per l'acquisto dei beni.

16.3. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente. Sono

da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione non può essere di entità inferiore a quanto previsto dalla Legge; l'Organo Amministrativo è responsabile della effettività di detto Patrimonio minimo, secondo quanto previsto all'art. 22 del D.Lgs 117/17.

Art. 17

Bilancio di esercizio

17.1. La Fondazione deve redigere, a norma dell'art. 13 D.Lgs 117/2017, il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno.

17.2. Il Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile successivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio viene depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

17.3. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017 nella relazione a bilancio e nella relazione di missione.

17.4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere sottoposte per la ratifica al Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Bilancio sociale

18.1. La Fondazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve depositare presso il Registro Unico del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.Lgs 117/2017.

18.2. La Fondazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 comma 2 D.Lgs 117/2017, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Art. 19

Libri sociali obbligatori

19.1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei membri della Fondazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro dei volontari.

19.2. I partecipanti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali che dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Art. 20

Estinzione e devoluzione del patrimonio

20.1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Rinvio

21.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117 /2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., nonché delle altre vigenti disposizioni legislative in materia.